

Avv. Giuseppe Minissale
via Dogali 1/A is. 222
98122 Messina
tel./fax 090711758
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

Tribunale di Verbania - Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 cpc

con contestuale richiesta ex art. 151 cpc

La sig.ra **Francesca La Tella**, nata a Messina, il 16.09.1978, ivi residente, S.S. 114 Km 3,9, compl. Azzurra, c.f. LTLFNC78P56F158B, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Minissale (MNSGPP74L10F158T) e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Messina, via Dogali 1/A, avvocatogiuseppeminissale@pec.it, giusta procura in calce al presente atto

contro

- 1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A;
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 70;
- 3) **Ufficio Scolastico Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verbania, Corso Benedetto Cairoli, 88;
- 4) **Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Palermo, Via G. Fattori n. 60;
- 5) **Ufficio Scolastico Provinciale di Messina**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Messina Via S. Paolo n. 9 is. 361, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

di Torino, Corso Stati Uniti, 45, ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;
e nei confronti di tutti i **controinteressati** assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella **Fase C** del piano straordinario di assunzione (cd *Buona Scuola*), coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza che si allega al presente ricorso

Premessa

1. La ricorrente, in data 31.10.2016, ha iscritto al n. 399/2016 R.G. di codesto On.le Tribunale ricorso ex art. 700 cpc, (**doc. 1**) al fine di ottenere la sospensione del provvedimento di trasferimento presso l'ambito 0025 Piemonte provincia di Verbano-Cusio-Ossola, nonché l'assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della provincia di Messina, ovvero in altro ambito individuato secondo le preferenze espresse nella domanda di mobilità, previo riconoscimento del servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria;
2. con comparsa del 30.11.2016 (**doc. 2**), si è costituita in giudizio l'amministrazione convenuta, rilevando l'insussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso;
3. all'udienza del 05.12.2016, all'esito della comparizione delle parti, il Giudice ha riservato la decisione;
4. con provvedimento del 12.01.2017 il Giudice, Dott.ssa Giorgia Busoli, sciogliendo la riserva, ha accolto il ricorso, "ordinando alle

amministrazioni convenute di valutare nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente presso l'Istituto scolastico paritario dal 16.09.2002 al 25.11.2014, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, e per l'effetto attribuirle nella medesima graduatoria il punteggio spettante in base alla predetta valutazione" (doc. 3);

Non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente, a seguito del riconoscimento del servizio prestato presso gli istituti paritari, abbia diritto all'assegnazione di una sede definitiva che rispecchi il punteggio corretto.

Le ragioni di diritto per le quali il Giudicante dovrà ritenere fondata la domanda sono le seguenti.

1. Sull'assegnazione della sede.

L'errato calcolo del punteggio ha comportato, indubbiamente, l'assegnazione di una sede meno gradita alla ricorrente che, nel tempo necessario all'esecuzione dell'ordinanza pronunciata dal Giudicante, sarebbe costretta a continuare a prestare la propria attività presso la scuola di Verbania, con innegabile pregiudizio, attesa la palese illegittimità dell'intera procedura.

Nel bollettino pubblicato dall'Usp di Messina (**doc. 4-5**), scorrendo l'elenco dei trasferimenti, infatti, fatte salve le precedenze inerenti lo stato di salute personale, alcuni docenti vantano un punteggio inferiore a quello dovuto alla ricorrente che, pertanto, avrebbe diritto ad occupare un posto nella provincia di Messina giuste disposizioni del CCNI Mobilità e O.M. 241/16 (**docc. 6-7**).

Detto discorso è valido anche per tutti gli ambiti provinciali che precedevano Verbano-Cusio-Ossola nella domanda di mobilità.

Sotto questo profilo, come sotto altri già attenzionati dal Tar Lazio che ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza 241/2016 (**doc. 8**), il contratto sembrerebbe contenere principi in violazione della Carta Costituzionale.

In particolare si assumono violati i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97, nonché il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3; oltre che l'art. 1 comma 108 L. 107/2015 (assegnazione sulla base delle tabelle di vicinanza) e l'art. 28 comma 1 d.p.r. 487/1994.

In tal senso si sono pronunciati anche i Tribunali di Trani, Taranto, Napoli, Napoli Nord, Torino e Roma (**docc. 9-17**).

Da quanto si evince dalla documentazione versata in atti, infatti, il Ministero avrebbe accantonato, di fatto, dei posti in favore degli assunti entro l'a.s. 2014/2015 nonché dei vincitori, *rectius* idonei del concorso 2012, in spregio al dettato costituzionale, consentendo a questi ultimi di rimanere esclusi dalla mobilità obbligatoria semplicemente confermando la sede provvisoria assegnata lo scorso anno.

Tutti i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla legge 107, FASE C, avrebbero dovuto concorrere all'assegnazione delle sedi secondo l'unico criterio del punteggio; non si comprenderebbe, altrimenti, perché docenti con parità di titoli, provenienti da graduatorie differenti ma comunque equivalenti, dovrebbero essere preferiti, senza ragione apparente, nella scelta della sede.

I docenti assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, tutti obbligati a partecipare al Piano Straordinario di Mobilità, dovevano essere inseriti in graduatoria con conseguente

assegnazione della sede definitiva tenendo conto del punteggio e non certo per aver superato un concorso (fatto antecedente all'immissione in ruolo) nel 2012 piuttosto che nel 1995 o nel 1999.

Tanto i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012, quanto quelli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, una volta immessi in ruolo hanno il diritto di essere trattati in modo equo e secondo giustizia anche nell'assegnazione della sede.

Di ciò ha tenuto conto anche il TAR Lazio con il provvedimento richiamato che ha sospeso l'ordinanza 241/2016 proprio con riferimento *“alla possibilità per gli idonei del concorso 2012 di partecipare al piano confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria”*; in siffatta situazione il MIUR disattendendo il provvedimento giudiziale, ha continuato ad applicare quanto disposto nell'ordinanza con innegabile nocumento in danno della ricorrente.

Detta ordinanza avrebbe dovuto essere disapplicata in ragione del provvedimento di sospensione e, conseguentemente, le sedi assegnate ai docenti sulla scorta del punteggio posseduto (diversamente da come si è operato).

Il MIUR, con il proprio comportamento, a parere di questa difesa in spregio alla Carta Costituzionale, ha creato “fasce” di docenti preferendone alcuni rispetto ad altri, abiurando i principi di buon andamento dell'Amministrazione allorquando, in tal guisa, è facile incorrere in arbitrii ed abusi, che, nel caso che ci occupa, si sono puntualmente verificati.

2. Violazione di legge.

In data 08.04.2016 è stato stipulato il CCNI sulla mobilità che ha creato un totale stravolgimento della macchina amministrativa scolastica.

Invero, quanto disposto dal CCNI dell'08.04.2016 si pone in netto contrasto con la disciplina ordinaria in materia di trasferimenti di personale docente e di mobilità professionale: è evidente la violazione degli artt. 436, 470 e 475 comma 4 del D. Lgs. 297/1994.

Secondo quanto disposto dal T.U., infatti, l'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

Chiaro è, poi, l'art. 470 D. Lgs. 297/1994 sulla mobilità professionale laddove individua in maniera corretta e rigorosa i margini della contrattazione collettiva nazionale integrativa, che deve operare, sempre e comunque, senza pregiudicare e/o modificare la disciplina dei trasferimenti a domanda, né quella dell'assegnazione provvisoria di sede di cui all'art. 475 T.U.

Quanto finora argomentato trova conferma anche a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Brunetta all'art. 2, commi 2 e 3 bis del testo unico sul pubblico impiego, laddove si stabilisce che la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga.

Ma vi è di più.

L'art. 399 del D. Lgs. 297/1994, al comma 3, stabilisce che **“i docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici ed in altra provincia prima di tre anni scolastici”**; da ciò

l'inapplicabilità della procedura di mobilità professionale ai docenti delle fasi B e C del piano straordinario.

È evidente che tutte le citate disposizioni di legge in materia di mobilità professionale siano state disattese, anzi illegittimamente derogate dal CCNI dell'08.04.2016.

Tutto ciò detto è quanto emerso a seguito della recentissima pronuncia della **Corte Costituzionale** che, con sentenza n. 187 del 20.07.2016, ha evidenziato l'illegittimità, l'arbitrarietà nonché l'illiceità delle procedure adottate dal MIUR in materia di mobilità.

Pertanto, la ricorrente assunta nell'anno scolastico 2015/2016 all'esito delle fasi B e C del Piano Straordinario di immissioni in ruolo si ritrova, ad oggi, a dover subire una situazione di grave disagio determinato dalla violazione di norme imperative di legge.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per addivenire ad una pronuncia di totale accoglimento delle domande formulate dall'odierna deducente che è stata obbligata a presentare una domanda di mobilità vietata dalla legge.

3. Trasferimenti nella P.A.. Distanze chilometriche.

In ultimo, e senza recesso da quanto fin qui argomentato, si rileva come la docente sia stata trasferita ad oltre mille chilometri dalla propria residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in materia; ciò determinando grave nocumento per l'esistenza stessa della lavoratrice e mortificandone la professionalità ed il legame con il territorio che, per una docente di scuola primaria è imprescindibile.

A ciò si aggiunga che un simile sacrificio, tra l'altro richiesto per almeno altri due anni, non ha nessuna contropartita economica tale

da facilitare l'eventuale inserimento in un nuovo (e lontano) contesto sociale.

Sulla scorta di quanto disposto dal testo Decreto PA, oggi vigente, esistono tre livelli di mobilità obbligatoria con distanze chilometriche che vanno da massimo 50 per il primo, 50/100 per il secondo ed oltre 100 per il terzo; qui siamo in presenza di un fenomeno migratorio e non di un semplice trasferimento in quanto si sta chiedendo alla lavoratrice di trasferire il centro della propria attività lavorativa, per almeno altri due lunghi anni, ad oltre mille chilometri dai propri affetti, dal proprio vissuto, dalla propria vita, minandone l'intera esistenza e, conseguentemente, la produttività ovvero chiedendole un trasferimento coatto dell'intero nucleo familiare, impossibile da attuare.

4. Risarcimento danni.

Sotto il profilo dei danni, tale situazione ha indubbiamente arrecato alla ricorrente gravi pregiudizi e ne potrebbe arrecare ancor di più.

La lavoratrice, sulla scorta dell'errata attribuzione del punteggio, accertata in fase cautelare, e conseguente assegnazione della sede, è stata costretta a trasferirsi in una provincia lontana senza punti di riferimento, né contatti, separandosi, tra l'altro senza alcun riscontro economico, dalla propria famiglia in spregio all'art. 4 della Carta Costituzionale.

Ciò determinando un pregiudizio per l'odierna ricorrente, atteso che i relativi effetti lesivi hanno intaccato non solo la sfera patrimoniale, ma anche quella dei diritti personali e familiari.

Ed infatti, a causa delle lamentate irregolarità della procedura di mobilità, che ha determinato un erroneo trasferimento, la ricorrente

sta sopportando innumerevoli disagi sia di ordine affettivo che sociale, quali il distacco dal proprio nucleo familiare, con la conseguente necessità di riorganizzare tutta la propria vita.

Rischia di rimanere per almeno altri due anni lontana dalla propria famiglia, minandone gravemente l'unità e la serenità.

La sig.ra La Tella, inoltre versa in condizioni di salute precarie: soffre di attacchi d'ansia notturni con sintomi di panico, debitamente certificati dall'ASP di Messina; tali disturbi sono insorti a seguito del trasferimento (**doc. 18**), segno di un'evidente incompatibilità ambientale.

Ne consegue che il perdurare di tale illegittima situazione, in una città così lontana, aggraverebbe ancor di più lo stato di salute della ricorrente, che sarebbe costretta a separarsi dalla propria famiglia, ciò determinando un ulteriore grave pregiudizio per la sua vita.

Anche sotto il profilo della sfera patrimoniale la ricorrente subirebbe un grave danno.

Tale assegnazione, infatti, le imporrebbe un radicale trasferimento, data la lontananza tra le due regioni, con un conseguente pregiudizio reale e irreparabile per la ricorrente che andrebbe incontro alla mortificazione della propria attività professionale.

Per i suesposti motivi la sig.ra La Tella Francesca, come sopra rappresentata e difesa, chiede, previa acquisizione del fascicolo relativo al procedimento d'urgenza iscritto al n. 399/2016 R.G. di codesto On.le Tribunale, l'accoglimento delle seguenti

domande

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, previa fissazione di un'udienza per la comparizione delle parti assegnando termine per

la relativa notifica:

a. ritenere e dichiarare illegittimo il trasferimento e/o l'assegnazione presso l'ambito 0025 provincia di Verbano-Cusio-Ossola Regione Piemonte, attesa l'accertata erroneità del punteggio;

b. Per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere all'assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della provincia di Messina, ovvero in altro ambito individuato secondo le preferenze espresse, tenuto conto del punteggio corretto.

c. Ritenere e dichiarare che, in ragione del provvedimento di trasferimento errato, la sig.ra La Tella ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali.

d. Per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dalla sig.ra Francesca La Tella quantificandoli in via equitativa.

e. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si dichiara, ai sensi di legge, che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato, pari ad € 259,00 è stato interamente versato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente controversia via fax al numero 090711758 ovvero all'indirizzo di posta certificata avvocatogiuseppeminissale@pec.it.

Si allegano in copia: 1) ricorso ex art. 700 cpc; 2) comparsa di costituzione Miur; 3) Ordinanza del 12.01.2017; 4) bollettino Usp di Messina; 5) domanda di mobilità + comunicazione trasferimento 6) CCNI Mobilità; 7) Ordinanza 241/16; 8) Tar Lazio Ord. n. 3588/2016; 9) Tribunale di Trani, ord. 28744/2016; 10) Tribunale

di Taranto, ord. del 20.09.2016; 11) Tribunale di Napoli, ord. 17973/2016; 12) Tribunale di Napoli Nord, ord. 35600/2016; 13) Tribunale di Napoli Nord. ord., 35601/2016; 14) Tribunale di Torino Ord. del 02.11.2016; 15) Tribunale di Roma, ord. 125891/16; 16) Tribunale di Roma, ord. 125904/16; 17) Tribunale di Roma, ord. n. 2391/2017; 18) documentazione medica Francesca La Tella.

Messina 18 gennaio 2017

Avv. Giuseppe Minissale

Tribunale di Verbania – Sez. Lavoro

Istanza

per la determinazione delle modalità della notifica ex art. 151 cpc

La sottoscritta La Tella Francesca, rappresentata e difesa come in atti, giusta mandato a margine del ricorso sopra trascritto,

premessso che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la declaratoria di illegittimità del trasferimento con riferimento alla graduatoria provinciale di mobilità di tutti gli ambiti nazionali fase C del piano straordinario per la classe di concorso EEEE posto comune;

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato **a tutti i docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti assunti in fase C del piano straordinario di assunzione ex legge 107/2015 ed interessati dalla mobilità straordinaria prevista per l'anno scolastico 2016/2017 al fine dell'assegnazione della sede definitiva appartenenti a tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia e che – in virtù della declaratoria di illegittimità potrebbero risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.**

Rilevato che

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di controinteressati residenti in tutti i Comuni italiani, e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per la ricorrente attese le ragioni di urgenza sottese al ricorso;

- ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile *“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”*.

Considerato che

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in quanto il destinatario della

notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull’esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la sig.ra La Tella Francesca;

- già l’art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l’entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;**

- il **TAR Lazio**, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (fra tutte, Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- anche i Tribunali di Milano, Genova e Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della*

presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...] (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ord. dell'01.09.11).

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la sig.ra La Tella Francesca, come sopra rappresentata e difesa

chiede

che codesto On.le Giudicante, in persona del Giudice incaricato, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso e della pedissequa istanza cautelare di sospensione:

1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito *internet* del MIUR e di tutti gli altri Uffici periferici coinvolti;

2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Messina 18 gennaio 2017

Avv. Giuseppe Minissale